



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

La cliente afferma che, il 23/02/2016, ha stipulato con l'intermediario il contratto di cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente il 29/02/2020 senza aver ricevuto la restituzione *pro quota* delle commissioni.

Rimasta insoddisfatta del riscontro ottenuto al reclamo, la Cliente ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di € 360,00 a titolo di spese di istruttoria, oltre il rimborso delle spese legali per € 200,00 e degli interessi a decorrere dal reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- le spese di istruttoria chieste a rimborso rappresentano un costo prodromico al contratto; dunque in quanto finalizzate a compensare le spese sostenute dall'intermediario nella fase precedente alla concessione del finanziamento, non sono ripetibili (cfr. sentenza n. 1907/2020 del 13.11.2020 del Tribunale di Vicenza);
- vi è infondatezza della richiesta di rimborso delle spese di lite data la loro natura facoltativa e data la natura seriale del ricorso.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione e della pensione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia



Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; inoltre "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, la medesima decisione citata dispone che "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, le spese di istruttoria devono considerarsi recurring.

Applicando quindi ai costi recurring il criterio pro rata temporis applicato dai Collegi ABF, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.679,32	Tasso di interesse annuale	7,02%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	159,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/03/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,41%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				600,00	Recurring	60,00%	360,00		360,00
Totale									360,00

L'importo sopra riportato coincide con quanto richiesto da parte ricorrente.

Per quanto riguarda gli interessi legali, trattandosi di obbligazione restitutoria, il relativo decorso deve essere calcolato a partire dal reclamo, come correttamente indicato da parte ricorrente.

Infine, data la natura seriale del ricorso, deve essere rigettata la domanda di rifusione delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 360,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA